

Lettera di Incarico - Condizioni generali

Preambolo - Regole Etiche

A nome della nostra Società, le diamo il benvenuto come nuovo Incaricato alla Vendita (in seguito IVD), e le auguriamo ogni successo nella sua attività di IVD di QNEurope Italia s.r.l., Via Sabatini 31F, 51010 Massa e Cozzile (in seguito QNEurope).

Per la promozione dei nostri prodotti e il contatto con terzi, è per noi di fondamentale importanza garantire sempre convenienza, sicurezza, affidabilità e leale collaborazione tra QNEurope e l'intero ambiente del Network Marketing, nonché il rispetto delle leggi vigenti e delle regole etiche.

La invitiamo quindi a leggere attentamente le seguenti regole etiche e le nostre condizioni generali di incarico e di assicurarsi che queste linee guida diventino di uso quotidiano nello svolgimento della sua attività.

Reg

Regole etiche nei rapporti con i clientii		
	I nostri IVD consigliano i IVD appartenenti alla propria rete commerciale in modo onesto e sincero, chiarendo eventuali dubbi sui prodotti, sulle opportunità offerte dall'attività o altre dichiarazioni fatte durante i contatti.	
	Su richiesta del nostro IVD, la conversazione di promozione può essere omessa, spostata o una conversazione già iniziata può essere interrotta piacevolmente.	
	Quando si contatta un potenziale nuovo IVD o cliente, l'IVD informerà su tutte le caratteristiche dei prodotti (ad es. uso, qualità, applicazione) o sull'opportunità di svolgere l'attività.	
	Tutte le informazioni su prodotti e servizi devono essere complete e veritiere. I potenziali nuovi IVD o client. devono essere informati, tra l'altro, delle istruzioni per l'uso e delle precauzioni riportate sulle etichette dei prodotti e sul materiale di accompagnamento. È fatto divieto all'IVD di fare dichiarazioni fuorvianti o promesse di qualsiasi tipo riguardanti prodotti e servizi.	
	Nessun IVD può fare dichiarazioni sui prodotti o sulle loro proprietà o effetti se questi non sono stati rilasciati da QNEurope.	
	Il Cliente non deve essere indotto a sottoscrivere un ordine attraverso promesse dubbie e/o fuorvianti né promettendo benefici speciali quando questi sono legati a risultati futuri incerti.	
	Il Cliente non può essere indotto a sottoscrivere un ordine che non può pagare in base ai mezzi finanziari a sua disposizione.	
	Un IVD non può fare commenti sul proprio guadagno o sul guadagno di altri IVD. Inoltre, un IVD non può garantire guadagni, fare promesse o suscitare aspettative di nessun genere.	
Regole etiche per i rapporti tra Incaricati alla Vendita		
	I IVD devono sempre trattarsi reciprocamente in modo corretto e rispettoso. Quanto sopra	
	vale anche per i rapporti con i IVD di altre aziende di Network Marketing e Vendita Diretta. I nuovi IVD devono essere informati in modo veritiero sui loro diritti e doveri. Le informazioni	
	relative a potenziali guadagni e opportunità di impiego devono essere omesse.	
	Non è consentito fornire garanzie verbali su prodotti e servizi di QNEurope.	

a cercare di spostare altri IVD all'interno di QNEurope con l'obiettivo di cambiare Sponsor e downline.
Gli obblighi di cui ai §§ 7-10 delle presenti condizioni generali devono essere sempre rispettati, in aggiunta alle regole etiche.
Regole etiche per i rapporti con le altre aziende
Il comportamento degli IVD di QNEurope deve essere sempre leale e onesto nei confronti delle altre aziende di Network Marketing e Vendita Diretta.
Evitare di sollecitare sistematicamente la sponsorizzazione di IVD di altre aziende.
Sono vietate le dichiarazioni comparative discriminatorie, fuorvianti o sleali su prodotti, servizi e sistemi di distribuzione di altre aziende

Dopo aver illustrato queste regole etiche della QNEurope, vorremmo che conoscesse I Termini e le Condizioni Generali di QNEurope.

§ 1 Ambito di validità

- (1) I seguenti Termini e Condizioni Generali fanno parte della Lettera di Incarico tra QNEurope e l'IVD che è Indipendente ed Autonomo.
- (2) QNEurope fornisce i propri prodotti e servizi esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali.

§ 2 Oggetto della Lettera di Incarico

(1) QNEurope è una Società innovativa che promuove e distribuisce in Europa attraverso una rete di IVD, prodotti di alta qualità (ad es. integratori alimentari), beni di lusso (ad es. orologi).

L'IVD deve promuovere i prodotti e i servizi per conto di QNEurope, in modo che la promozione di prodotti e servizi costituisca la base della sua attività, senza alcun obbligo di acquisto di prodotti e servizi. Per questa attività, l'IVD riceve una provvigione stabilita dal Piano Compensi per ogni promozione andata a buon fine.

Per diventare IVD, gli interessati possono iscriversi a QNEurope. Per le attività di cui sopra, non è necessario sonsorizzare altri IVD. Per svolgere questa attività, non è necessario che il IVD e sostenga costi aggiuntivi oltre alla quota di iscrizione.

L'iscrizione è l'unico requisito.

- (2) Inoltre, esiste la possibilità, ma non l'obbligo, di sponsorizzare altri IVD. Per questa attività di sponsorizzazione, l'IVD riceverà, al raggiungimento della qualifica richiesta, una provvigione sulle vendite dei prodotti e servizi promossi dagli IVD sponsorizzati e facenti parte della sua rete commerciale. Tuttavia, non è prevista alcuna provvigione o guadagno per la sola sponsorizzazione. L'importo delle provvigioni e le relative modalità di pagamento si basano sul Piano Compensi in vigore in quel momento.
- (3) Per agevolare l'attività dell'IVD, QNEurope mette a disposizione dei suoi IVD un back office online, che consente loro di accedere ad una panoramica sempre aggiornata e completa della propria attività di promozione delle vendite, delle provvigioni maturate, nonché dello sviluppo e dell'attivita degli IVD della loro rete commerciale.

§ 3 Requisiti generali per la Lettera d'Incarico

(1) La Lettera di Incarico può essere sottoscritta solo da persone fisiche che hanno compiuto 18 anni, che sono cittadini Italiani o che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno.

- (2) Sia che vengano utilizzati moduli d'ordine online o moduli d'ordine cartacei, questi sono considerati parte della Lettera d'Incarico.
- (3) L'IVD può registrare online solo l'avvio d'attività con QNEurope. Al momento dell'iscrizione l'IVD deve compilare in modo completo e corretto la Lettera d'Incarico e a presentarla a QNEurope in formato elettronico. Inoltre, il richiedente deve riconoscere e accettare le presenti condizioni generali come parte integrante della Lettera d'Incarico, contrassegnando la casella corrispondente prima di completare la procedura d'iscrizione.
- (4) Eventuali modifiche ai dati personali forniti dal richiedente devono essere immediatamente apportate nella sezione dedicata del back office di QNEurope.
- (5) Nelle prime 4 settimane dopo l'iscrizione, i Rappresentagli IVD di età inferiore ai 21 anni sono autorizzati a promuovere prodotti e servizi per un valore massimo di 1.000 BV.
- (6) QNEurope si riserva il diritto di respingere le richieste dei richiedenti a sua esclusiva discrezione e senza alcuna giustificazione. Ai dipendenti di QNEurope o altri dipendenti di un'azienda affiliata a QNEurope e ai loro familiari diretti (ad es. coniuge, madre, padre, fratello, sorella, ecc.) che risiedono nella stessa famiglia del dipendente, è espressamente vietato sottoscrivere la Lettera d'Incarico.
- (7) In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi da (1) a (3), (5) e (6) frase 2, QNEurope avrà il diritto, senza preavviso, di risolvere gli accordi previsti dalla Lettera d'Incarico e, se del caso, di recuperare le provvigioni pagate. Inoltre, QNEurope si riserva espressamente il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni.

§ 4 Status degli Incaricati alla Vendita

- (1) L'IVD agisce in qualità di Incaricato alla Vendita Diretta indipendente.
- Le parti concordano sul presupposto che l'IVD non è né dipendente, né agente di commercio, nè procacciatore d'affari di QNEurope. Non ci sono obiettivi di promozione di vendita o altri doveri da svolgere. Ad eccezione degli obblighi previsti dalla Lettera d'Incarico, l'IVD non è soggetto ad alcuna istruzione di QNEurope e si assume l'intero rischio imprenditoriale della sua attività commerciale, compreso l'obbligo di sostenere tutti i suoi costi commerciali. L'IVD deve avviare e gestire la propria attività se necessario nelle modalità seguite di un uomo d'affari prudente.
- (2) In qualità di Incaricato alla Vendita Diretta, l'IVD è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge in materia, compresi gli obblighi fiscali e sociali (ad esempio, l'ottenimento di un numero di Partita IVA e Previdenza Sociale, INPS).
- A tale riguardo, l'IVD deve garantire che tutte le provvigioni e guadagni percepiti nell'ambito della sua attività per QNEurope siano debitamente tassati. QNEurope agirà come sostituto di imposta nei confronti dell'Autorità Fiscale in base alla normativa vigente nel Paese di residenza dell'IVD.
- (3) L'IVD non è autorizzato a fare dichiarazioni di intenti o ad assumere obblighi per conto di QNEurope.

§ 5 Inclusione del Piano Compensi, delle Procedure e Politiche

(1) Il Piano Compensi di QNEurope e le regole specifiche in esso contenute, nonché le <u>Politiche e Procedure</u>, fanno espressamente parte della Lettera d'Incarico.

L'IVD deve sempre rispettare tutte queste regole in conformità con la versione applicabile in un dato momento.

(2) Inviando la richiesta di iscrizione online a QNEurope, l'IVD conferma inoltre di aver preso atto del Piano Compensi QNEurope nonché delle <u>Politiche e Procedure</u> e le accetta come parte integrante della Lettera d'Incarico.

§ 6 Utilizzo del Back Office / Nessuna quota amministrativa, di licenza o di manutenzione

- (1) Con l'iscrizione a QNEurope e il pagamento della quota annuale amministrativa per gestione e controllo, per la durata del'incarico previsto dalla Lettera d'Incarico, l'IVD acquisisce il diritto di utilizzare il back office. Il diritto d'uso è un diritto semplice, non trasferibile, relativo ad ogni specifico back office. Gli IVDi non hanno il diritto di modificare o intraprendere qualsiasi altra forma di riorganizzazione del back office. Allo stesso modo, non hanno il diritto di concedere sub-licenze.
- (2) QNEurope non applica alcun canone di licenza o di manutenzione per l'uso, così come la manutenzione, la gestione, la supervisione e la cura del back office. Allo stesso modo, QNEurope non riscuote spese amministrative generali dai propri Rappresentanti.

§ 7 Doveri generali degli Incaricati alla Vendita

- (1) Gli IVD sono obbligati a proteggere le proprie password personali e i propri dati di accesso ai sistemi di QNEurope dall'accesso di terzi.
- (2) Nell'ambito delle proprie attività è fatto divieto agli IVD di violare i diritti o la proprietà (comprese le infrastrutture tecniche) di QNEurope, dei suoi IVD, delle società affiliate o di altri terzi; allo stesso modo, agli IVD è fatto divieto di molestare terzi o violare in altro modo la legge. Agli IVD non è consentito rilasciare dichiarazioni false o fuorvianti su prodotti e servizi di QNEurope o sul suo sistema di distribuzione. Nell'ambito delle loro attività di promozione delle vendite e della propria attvità, gli IVD faranno dichiarazioni sui prodotti e servizi offerti da QNEurope e dal sistema di vendita di QNEurope solo se corrispondono al contenuto del materiale pubblicitario e informativo ufficiale predisposto da QNEurope. Inoltre, è vietato l'abuso legale e commettere attività illegali, come l'uso di pubblicità non autorizzata o sleale (ad es. dichiarazioni sulle proprietà curative dei prodotti, effetti medici o terapeutici illegali dei prodotti, o indicazioni sulla salute nella pubblicità e promozione dei prodotti).
- (3) Si applica inoltre il divieto di inviare e-mail pubblicitari, messaggi pubblicitari sui social media, fax pubblicitari o SMS pubblicitari (spam) non richiesti.
- (4) L'uso, la produzione e la distribuzione di propri documenti di promozione delle vendita, pagine internet, brochure di prodotti, etichette di prodotti o altri mezzi di comunicazione e materiale pubblicitario prodotti autonomamente non sono consentiti per l'IVD. La pubblicità dei servizi di QNEurope attraverso le proprie pagine Internet o di terzi è vietata e la pubblicità è consentita esclusivamente attraverso le pagine ufficiali di QNEurope. Nel caso in cui l'IVD pubblicizzi prodotti o servizi di QNEurope su altri media Internet come i social network (es. Facebook), blog online o chat room, può utilizzare solo le dichiarazioni pubblicitarie ufficiali di QNEurope. Inoltre, quando fa pubblicità su altri mezzi di comunicazione su Internet, l'IVD deve espressamente precisare che non si tratta di una pubblicità o una presenza ufficiale di QNEurope.
- (5) La pubblicità nei social media on line e nei mass media tradizionali è consentita solo a determinate condizioni. Gli IVD non possono pubblicizzare prodotti e servizi di QNEurope su TV, TV via cavo, radio, giornali, e-mail o altre forme di media elettronici o mass media senza previo consenso scritto. L'approvazione può essere rifiutata a discrezione di QNEurope senza alcuna giustificazione.
- (6) I prodotti e i servizi di QNEurope possono essere presentati dagli IVD a casa o in occasione di riunioni (party) o eventi o in webinar online nell'ambito e nel rispetto della legge vigente e applicabile. I prodotti

- e i servizi posono essere promossi dall'IVD in occasione di fiere ed esposizioni. L'IVD non può offrire prodotti della concorrenza o di altre società di Network Marketing o Venditab Diretta a suddette fiere ed esposizioni.
- (7) I prodotti e I servizi di QNEurope non possono essere promossi in altri punti di distribuzione fissi (ad esempio, negozi, supermercati o stazioni di servizio) o tramite la propria rete o di terzi presenti online o nel caso in cui il sito web non sia stato reso disponibile da QNEurope.
- (8) I prodotti e I servizi non possono essere promossi in aste, mercati delle pulci pubblici o privati, reti di scambio, grandi magazzini, attraverso negozi online privati, rivenditori online come eBay, Amazon, YouTube o in punti di vendita comparabili.
- (9) L'IVD è tenuto ad identificarsi come " IVD Indipendente di QNEurope". Siti web, articoli di cartoleria, biglietti da visita, etichette e pubblicità su auto, materiale pubblicitario e simili devono sempre indicare: "IVD di QNEurope".
- (10) Linee guida speciali per la comunicazione:
 - (a) All'IVD è inoltre vietato comunicare a terzi le opportunità di guadagno o altre informazioni sulle sue provvigioni ed è particolarmente vietato garantire guadagni o utilizzare copie degli assegni o dichiarazioni delle provvigione per dimostrare il proprio successo o il successo di terzi. Al contrario, vi è sempre l'obbligo di segnalare espressamente ai potenziali IVD nell'ambito dei colloqui preparatori che il raggiungimento di un guadagno è possibile solo attraverso un'attività intensa e continua.
 - (b) Le attività di promozione delle vendite non devono far supporre che possano essere corrisposte provvigioni per la semplice attività di sponsorizzazione di un nuovo IVD o comunque compiere atti che diano l'impressione che il sistema di distribuzione presentato sia un sistema di distribuzione illegale, come ad esempio, ma non esclusivamente, uno schema piramidale o comunque un sistema di distribuzione fraudolento. Inoltre non si deve dare l'impressione che l'acquisto di prodotti o servizi sia necessario affinché un IVD possa collaborre per QNEurope.
 - (c) Le attività di promozione delle vendite non devono essere rivolte a minori o a persone senza esperienza professionale e non devono in nessun caso sfruttare la loro età, malattia o facoltà cognitive limitate per indurle all'acquisto. Nel caso di contatti con gruppi di persone cosiddette socialmente svantaggiate o di lingua straniera, gli IVD terranno conto della loro capacità economica e della loro capacità di comprendere e la lingua e, in particolare, si asterranno dal fare tutto ciò che potrebbe indurre le persone appartenenti a tali gruppi ad effettuare ordini che non corrispondano alle loro circostanze reali.
 - (d) Non possono essere svolte attività di promozione delle vendite che siano inappropriate, illegali o pericolose o che esercitino indebite pressioni sui clienti contattati.
 - (e) Gli IVD faranno riferimento con il cliente a risultati di test, referenze a documenti e ad altre persone solo se tutto ciò è ufficialmente confermato da QNEurope e se sono esatti, validi e in vigore. Tali documenti e attività devono essere sempre correlati allo scopo previsto.
 - (f) Il cliente non sarà indotto ad acquistare prodotti da promesse frivole e/o fuorvianti, né da promesse di benefici speciali, se tali benefici sono legati a futuri e incerti successi. Gli IVD si asterranno dal fare qualsiasi cosa che possa indurre il cliente ad accettare la proposta d'acuisto semplicemente per fare un favore personale all'IVD, per porre fine ad una conversazione indesiderata o per beneficiare di un vantaggio che non è oggetto della proposta o per mostrare apprezzamento per la fornitura di tale beneficio.

- (g) Un IVD non può pretendere che il piano di risarcimento di QNE Italia o i beni siano approvati o avallati o sostenuti da un'autorità governativa o siano considerati giuridicamente sicuri da uno studio legale.
- (h) A causa delle severe norme in materia di pubblicità e promozione di integratori alimentari e cosmetici, deve essere utilizzato solo il materiale pubblicitario offerto sul sito web di QNEurope o nel back office. Ogni cliente attualmente sottoposto a cure mediche, dovrebbe essere consigliato di consultare il proprio medico prima di modificare la propria dieta. Nell'ambito dell'attività o della promozione non possono essere fatte dichiarazioni riguardanti la sicurezza dei prodotti, il loro effetto terapeutico o curativo, a meno che non siano state ufficialmente approvate da QNEurope e/o non siano presenti nella documentazione ufficiale di QNEurope. Inoltre, glim IVD non devono affermare che i prodotti QNEurope possono essere utilizzati per trattare, prevenire, diagnosticare o curare malattie. QNEurope vieta anche qualsiasi dichiarazione riguardante effetti medici dei prodotti QNEurope. Ad esempio, l'IVD non può affermare che i prodotti QNEurope aiutano a curare il diabete, le malattie cardiache, il cancro o altre malattie. Non possono essere utilizzate o pubblicate pubblicazioni scientifiche, letteratura o testimonianze scritte da medici o scienziati in relazione ai prodotti QNEurope o ai loro ingredienti e caratteristiche.
- (i) Ulteriori condizioni generali si trovano al punto 11.02 delle Policies & Procedures
- (11) All'IVD è inoltre vietato richiedere e contrarre prestiti in nome di QNEurope per conto o nell'interesse o in nome della Società e sostenere spese, contrarre impegni, aprire conti bancari, concludere contratti o fare altre dichiarazioni di intenti in nome della Società.
- (12) Tutte le spese di viaggio, spese di ufficio, spese telefoniche e altre spese per il materiale pubblicitario e promozionale sono a carico dell'IVD.
- (13) Nel corso della loro attività, gli IVD non sono autorizzati a formulare opinioni o valutazioni negative, denigratorie o comunque illecite in merito ad aziende o marchi concorrenti o di altro tipo.
- (14) Tutte le presentazioni, i materiali pubblicitari, i materiali di formazione e i materiali video, figurativi, ecc. (comprese le fotografie) di QNEurope sono protette da copyright. Senza l'espresso consenso scritto di QNEurope, essi non possono essere riprodotti, distribuiti, resi accessibili al pubblico o modificati o elaborati dall'IVD, in tutto o in parte, al di là del diritto d'uso concesso contrattualmente.
- (15) L'uso (o la modifica) del nome QNEurope, di uno dei marchi registrati, nomi di prodotti, titoli di opere e nomi commerciali di QNEurope è consentito solo con l'espresso consenso scritto di QNEurope. In particolare, non è consentito utilizzare il nome QNEurope, uno dei marchi registrati, nomi di prodotti, titoli di lavoro e nomi commerciali di QNEurope in forma identica, simile o modificata come parte dell'azienda, dell'e-mail o per iscrizioni in elenchi telefonici e pagine gialle. Lo stesso vale per l'URL (Universal Resource Locator = indirizzo web) e per i nomi di dominio o sottodominio di un sito web. È inoltre vietato utilizzare il nome QNEurope, marchi, titoli di lavoro o altri diritti di proprietà nella cosiddetta pubblicità sui motori di ricerca (ad es. Google AdWords), link pubblicitari sponsorizzati, marketing degli spazi pubblicitari su Internet o azioni pubblicitarie online comparabili.
- (16) Inoltre, è vietato registrare i propri marchi, titoli di lavoro o altri diritti di proprietà industriale che contengono un marchio, nome di prodotto, titolo di lavoro o ragione sociale di QNEurope registrato o altrimenti protetto in un altro Paese. Il suddetto divieto si applica sia a marchi o simboli o prodotti identici che simili.
- (17) Gli IVDi non sono autorizzati a rispondere a richieste dei media relative a QNEurope, ai suoi prodotti e servizi, al Piano Compensi o ad altri servizi di QNEurope. Gli IVD sono obbligati a inoltrare

immediatamente tutte le richieste dei media a QNEurope. Gli IVD possono rilasciare dichiarazioni pubbliche ai media (ad es. su TV, radio, forum in Internet, etc.) su QNEurope, sui suoi prodotti e sul suo sistema di distribuzione solo previo autorizzazione scritta di QNEurope.

- (18) Gli IVD possono pubblicizzare e dimostrare prodotti e servizi per QNEurope o sponsorizzare nuovi IVD nei Paesi ufficialmente aperti da QNEurope. Non è consentito agire come filiale, importatore, esportatore o simile di QNEurope o costituire una corrispondente impresa commerciale in nessun Paese.
- (19) Gli IVD devono comunicare a QNEurope in tempo utile e con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione dell'invito, il luogo, l'ora e il contenuto degli eventi destinati al pubblico in generale. QNEurope può chiedere modifiche o la rinuncia alla manifestazione se ciò è necessario nell'interesse della Società, della rete commerciale e dei suoi IVD.
- (20) QNEurope permette agli IVD di acquistare prodotti per uso personale o dei membri della propria famiglia. In nessun caso gli IVD o i loro familiari, possono indurre altri IVD ad acquistare per uso personale quantità di prodotti che superano irragionevolmente il realistico uso personale all'interno di una famiglia.
- (21) Un IVD può ri-registrarsi con QNEurope dopo aver cancellato la sua precedente posizione. Il prerequisito è che la cessazione e la conferma della cessazione da parte di QNEurope per la precedente posizione dell'IVD siano avvenute almeno 12 mesi prima e che l'IVD uscente non abbia svolto alcuna attività per QNEurope durante detto periodo.
- (22) Agli IVD è sempre vietato distribuire o rivendere in qualsiasi modo i propri documenti di marketing o strumenti di promozione vendite ad altri IVD di QNEurope.
- (23) Un IVD può inserire una voce nelle Pagine Gialle. Tuttavia, tale iscrizione deve essere approvata per iscritto da QNEurope prima della pubblicazione e deve contenere la dicitura "IVD Indipendente di QNEurope".
- (24) Non è consentito l'uso di numeri telefonici a pagamento per promuovere l'attività o i prodotti di QNEurope.
- (25) L'IVD non può offrire doni o altri benefici ai dipendenti di QNEurope.
- (26) L'IVD ha l'obbligo di notificare immediatamente e veritieramente a QNEurope qualsiasi violazione delle regole delle Condizioni Generali per gli IVD e del Codice di Condotta di QNEurope, nonché di qualsiasi altra disposizione della Società.

§ 8 Clausola di non concorrenza / Storno di IVD da altre Reti / promozione o vendita di servizi di terzi

- (1) Gli IVD sono autorizzati a promuovere o vendere prodotti e/o servizi per altre aziende, comprese aziende di Network Marketing che non sono concorrenti.
- (2) Nonostante l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, all'IVD non è consentito promuovere o vendere prodotti o servizi di altre aziende ad altri Rappresentanti di QNEurop.
- (3) Se l'IVD contemporaneamente con altre aziende in generale o aziende di Network Marketing o Vendita Diretta, si impegna a organizzare la propria attività (insieme a quella della sua rete commerciale) in modo tale che nessun collegamento o interferenza avvenga tra la sua attività con QNEurope e l'altra azienda.

In particolare, l'IVD non può promuovere prodotti o servizi diversi da QNEurope nello stesso luogo o nelle immediate vicinanze o sulla stessa pagina Internet, pagina Facebook, altra piattaforma di social media o piattaforma Internet.

- (4) Inoltre, è fatto divieto all'IVD di invitare altri IVD di QNEurope a promuovere prodotti e servizi di altre aziende.
- (5) All'IVD è inoltre vietato non rispettare i contratti di promozione vendite che egli ha concluso e che sono ancora in vigore, concludendo nuovi accordi di collaborazione o promozione vendite .
- (6) Se l'IVD collabora con un'altra azienda in aggiunta a QNEurope ha l'obbligo di segnalare tale attività a QNEurope, indicando il nome delle altre aziende e il tipo di attività ivi svolto.

§ 9 Riservatezza

L'IVD è tenuoi a mantenere il massimo riserbo su informazioni, dati commerciali e quanto altro di QNEurope e della sua rete commerciale. In particolare, i segreti commerciali e aziendali includono informazioni sulle attività della sua rete commerciale così come la genealogia della rete commerciale e le informazioni ivi contenute, i dati dell'IVD, dei Clienti e degli altri IVD, nonché informazioni sui rapporti commerciali di QNEurope e delle sue società affiliate, con i suoi produttori e fornitori. Tale obbligo permane per un periodo di 5 anni anche dopo la risoluzione dell'incarico

§ 10 Tutela degli Incaricati alle Vendite / Sponsorizzazione incrociata / Manipolazione dei bonus

- (1) I nuovi IVD sponsorizzati ai fini della promozione dei prodotti e servizi QNEurope sono assegnati all'IVD sonsorizzatore all'interno della sua rete commerciale secondo i criteri stabiliti dal Piano Compensi e dalle linee guida di collocamento ivi disciplinate (tutela degli IVD). L'inizio dell'incarico è determinato dalla data e dall'ora in cui il pagamento della domanda d'iscrizione del nuovo IVD è ricevuto da QNEurope. In caso d'iscrizione errata, la modifica deve essere presentata ed eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla data d'iscrizione, dopodiché QNEurope, a propria discrezione, decide in merito alla modifica dell'iscrizione. L'IVD, la cui posizione è cambiata, non può nel frattempo sponsorizzare altre persone. Se due IVD dichiarano di aver sponsorizzato lo stesso nuovo IVD, QNEurope assegnerà il nuovo IVD solo allo sponsor indicato nella prima iscrizione ricevuta.
- (2) QNEurope ha il diritto di cancellare dal proprio sistema tutti i dati personali, compreso l'indirizzo email di un IVD sponsorizzato, se vengono restituiti invii pubblicitari, lettere o e-mail con le parole "spostato", "deceduto", "non accettato", "sconosciuto" o simili relative al nuovo IVD oppure se lo Sponsor non corregge i dati errati del nuovo IVD in un periodo ragionevole di 14 giorni. Se QNEurope sostiene costi dovuti ad invii pubblicitari o materiali o pacchi non recapitabili, ha il diritto di reclamare i costi, a meno che la consegna non sia avvenuta per colpa di QNEurope.
- (3) Inoltre, sono vietati la sponsorizzazione incrociata e i tentativi in tal senso all'interno di QNEurope. Per sponsorizzazione incrociata si intende l'acquisizione di una persona fisica che è già IVD di QNEurope in un'altra struttura commerciale di QNEurope o che ha sottoscritto una Lettera d'Incarico negli ultimi 12 mesi. E' inoltre vietato l'uso del nome del coniuge o di parenti.
- (4) La manomissione del bonus è vietata. Ciò include, in particolare, la sponsorizzazione di IVD che di fatto non esercitano l'attività con QNEurope (i cosiddetti "prestanome"), manipolando o influenzando in altro modo l'inserimento di nuovi IVD nella rete commerciale, nonché l'apertura o la dissimulazione di registrazioni multiple, nella misura in cui ciò sia proibito. A tale riguardo, è inoltre vietato l'uso del nome del coniuge, dei parenti, o di terzi al fine di eludere questa disposizione. È inoltre vietato indurre terzi a promuovere vendite o acquistare prodotti e servizi al fine di ottenere una migliore posizione nel Piano Compensi o una qualifica richiesta, manipolare il bonus di gruppo o indurre alla sua manipolazione.

(5) L'IVD non ha diritto all'esclusiva territoriale.

§ 11 Avviso, penale contrattuale, risarcimento danni, esonero da responsabilità

- (1) Nel caso di una prima violazione degli obblighi dell'IVD di cui al § 7, QNEurope emette un richiamo scritto, fissando un termine di 10 giorni per porre rimedio alla violazione. L'IVD si impegna a rimborsare le spese della lettera di richiamo, in particolare le eventuali spese legali sostenute per la preparazione della stessa.
- (2) Si fa espresso riferimento al § 16 paragrafo (3) secondo il quale QNEurope ha il diritto di rescindere l'accordo di collaborazione senza preavviso in caso di violazione degli obblighi di cui ai § 8, 9 e 10 (3) e (4) nonché in caso di violazione particolarmente grave degli obblighi di cui al § 7, di altre norme contrattuali applicabili (ad esempio le procedure e le linee guida) o di legge senza preavviso, ma ha anche il diritto, a propria discrezione, di adottare le misure di cui al § 11 (1) in caso di violazione iniziale degli obblighi. Fermo restando il diritto di risoluzione straordinaria di cui al § 16 paragrafo (3), QNEurope ha il diritto, nei singoli casi in cui si verifichi una delle suddette violazioni degli obblighi, di emettere un avviso ai sensi del paragrafo (1) con un periodo di risoluzione ridotto a propria discrezione prima di emettere la notifica di risoluzione straordinaria.
- (3) Se, dopo la scadenza del periodo di risoluzione del conflitto stabilito dall'avviso, si verifica nuovamente la stessa o analoga violazione o se la violazione originariamente notificata non viene sanata, sarà immediatamente esigibile una penale contrattuale di € 5.100,00. Per l'applicazione della sanzione contrattuale, sono inoltre previsti ulteriori onorari legali, che l'IVD è tenuto a rimborsare.
- (4) Oltre all'obbligo del pagamento della penale contrattuale comminata, l'IVD sarà anche ritenuto responsabile per tutti i danni subiti da QNEuropein conseguenza di una violazione degli obblighi ai sensi degli articoli 7 9 e 10 paragrafi 3 e 4, a meno che l'IVD non sia responsabile della violazione degli obblighi.
- (5) L'IVD manleva QNEurope dalla responsabilità alla prima richiesta di QNEurope nel caso di un reclamo da parte di terzi a causa di una violazione di uno degli obblighi di cui agli articoli 7 9 e 10 paragrafi 3 e 4 o di qualsiasi altra direttiva o accordo (ad esempio le Politiche e Procedure o le Condizioni Generali) altra violazione della legge da parte dell'IVD. In particolare, l'IVD si impegna a farsi carico di tutte le spese, in particolare gli onorari degli avvocati, le spese processuali e le spese di risarcimento, sostenute da QNEurope a tale riguardo.

§12 Adeguamento dei prezzi e delle provvigioni

QNEurope si riserva il diritto, in particolare in relazione ai cambiamenti del mercato e/o della struttura commerciale di modificare il listino prezzi di vendita al pubblico e le provvigioni ad esso relazionate, il Piano Compensi o i diritti d'uso all'inizio di un nuovo periodo provvigionale. QNEurope notifica al'IVD la modifica entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'entrata in vigore della modifica stessa. Aumenti di prezzo superiori al 5% o modifiche al Piano Compensi con impatto negativo sull'IVD danno all'IVD il diritto di opporsi alla modifica. Se l'IVD non si oppone alla modifica entro un mese dalla notifica, essa diventa parte integrante della Lettera d'Incarico. Le modifiche rese note al momento dell'accettazione della Lettera d'Incarico non sono soggette a notifica e non costituiscono un diritto di opposizione da parte dell'IVD. In caso di obiezione, QNEurope avrà il diritto di rescindere il contratto in modo straordinario nel momento in cui entreranno in vigore i termini e le condizioni modificate o aggiuntive della Lettera d'Incarico.

§ 13 Materiale pubblicitario e materiale vario

Tutto il materiale pubblicitario e di comunicazione gratuito e gli altri supporti commerciali di QNEurope possono essere revocati in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

§ 14 Compenso / Termini di pagamento / Metodi di pagamento delle provvigioni / Divieto di cessione dei pagamenti

- (1) Come compenso per la sua attività, l'IVD riceverà provvigioni al raggiungimento delle qualifiche richieste, nonché eventuali altri compensi, compresi i rispettivi requisiti di qualifica derivanti dal Piano Compensi di QNEurope (cfr. Allegato 1 alle Politiche e Procedure). Tutte le provvigioni maturate risultano dal Piano Compensi in vigore che l'IVD può ritrovare e consultare nel proprio back office in ogni momento. Il pagamento delle provvigioni copre anche tutte le spese dell'IVD per la gestione e la svolgimento, a meno che non siano concordate contrattualmente in modo separato e specifico.
- (2) Il successo ai sensi del (1) della presente Lettera d'Incarico sussiste solo se il rapporto tra il cliente e QNEurope si è effettivamente instaurato e l'IVD ha revocato la sua richiesta a QNEurope di concludere un contratto, in particolare in conformità con le disposizioni sulla promozione delle vendita. Inoltre, il diritto al compenso sorge solo quando il pagamento del cliente è stato accreditato sul conto di QNEurope e tutte le altre condizioni di pagamento sono state soddisfatte.

In particolare, una richiesta di provvigione non sussiste se:

- a. il cliente si avvale del suo diritto di recesso;
- b. l'ordine d'acquisto è contestato legalmente dal cliente;
- c. l'ordine del cliente è stato effettuato illegalmente;
- d. QNEurope rifiuta l'accettazione dell'ordine d'acquisto;
- e. vengono inoltrati ordini di clienti errati e incompleti.

Inoltre, in caso di promozione di vendita fraudolenta o illegale da parte del Cliente, dell'IVD di altri intermediari non c'è nessun diritto alla provvigione.

- (3) QNEurope si riserva il diritto di richiedere agli IVD, di dimostrare la propria identità prima del pagamento delle provvigioni o della fornitura di prodotti e servizi. L'identità può essere provata con una fotocopia della carta d'identità o passaporto, o con un valido permesso di soggiorno italiano e deve essere fornita entro 2 settimane dalla richiesta.
- (4) QNEurope liquiderà le provvigioni su base settimanale. QNEurope deve essere informata per iscritto entro 60 giorni del pagamento errato di anticipi di compenso o provvigioni o altri pagamenti. Dopo tale data, il compenso o l'anticipo di provvigioni o altri pagamenti si considerano approvata.
- (5) Le provvigioni saranno riconosciute al netto dell'IVA.
- (6) A meno che QNEurope non abbia espressamente accettato per iscritto un conto in deroga, le provvigioni ed eventuali bonus o compensi aggiuntivi per l'attività svolta dall'IVD possono essere pagati solo su conti a suo nome. Non possono essere effettuati pagamenti su conti terzi o su un conto bancario situato al di fuori del Paese in cui l'IVD è registrato e risiede.
- (7) QNEurope ha il diritto di far valere il diritto di trattenuta delle provvigioni nell'ambito delle eventuali disposizioni di legge. Inoltre, QNEurope ha il diritto di far valere il diritto di trattenuta se tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla Lettera d'Incarico non sono disponibili prima del primo pagamento. Nel caso in cui QNEurope eserciti il diritto di trattenuta delle provvigioni, si riterrà convenuto che l'IVD non avrà diritto ad una richiesta di interessi per la durata della trattenuta delle provvigioni.
- (8) Se l'IVD perde il suo status di IVD Attivo in conformità al Piano Compensi, i diritti alle provvigioni scadono da quell momento. È possibile per l'IVD riacquisire lo status di IVD Attivo riqualificandosi in futuro.

- (9) QNEurope ha il diritto di compensare in tutto o in parte i suoi crediti nei confronti dell'IVD con i crediti delle provvigioni maturate dall'IVD. L'IVD ha diritto alla compensazione se le domande non sono oggetto di contestazione o se sono state legalmente formulate.
- (10) Sono escluse le cessioni e le promesse di crediti dell'IVD derivanti dalla Lettera d'Incarico, nella misura in cui ciò non sia contrario alla legge vigente. Non è consentito inserire nella Lettera di Incarico diritti a terzi, nella misura in cui la legge vigente non preveda il contrario.
- (11) Non saranno corrisposte provvigioni o altri compensi inferiori ad un importo minimo di € 50,00 o 2,500 RSP. Nel caso in cui l'importo minimo di pagamento non venga raggiunto, l'importo delle provvigioni o dei compensi maturati restano sul conto dell'IVD presso QNEurope e saranno corrisposte allo stesso nella settimana successiva o comunque dopo il raggiungimento dell'importo minimo di pagamento o corrisposte immediatamente nel caso di risoluzione dell'accordo di collaborazione, indipendentemente dal fatto che l'importo minimo sia stato raggiunto. Per il periodo di mancato pagamento delle provvigioni, non sussiste alcun diritto agli interessi sulle provvigioni o altri pagamenti.

§ 15 Sospensione dell'Incaricato alle Vendite

- (1) Nel caso in cui l'IVD non fornisca tutti i documenti necessari (ad esempio, la prova d'identità) entro 30 giorni dall'iscrizione e la conferma dei dati per il pagamento delle provvigioni o degli anticipi di provvigioni o altri pagamenti, QNEurope ha il diritto di sospendere temporaneamente l'IVD nel sistema QNEurope fino a quando non siano stati forniti i documenti legalmente richiesti. Quanto sopra si applica anche se il termine di cui al § 14 (3) decade. Il periodo di sospensione non dà diritto all'IVD il diritto alla risoluzione straordinaria dell'accordo di collaborazione e non comporta nessun diritto di richiesta di rimborso del set di dimostrazione già pagato, o qualsiasi altra richiesta di risarcimento danni, a meno che l'IVD non sia responsabile della sospensione subita.
- (2) In ogni caso in cui sia necessario un avviso in merito alla mancata inclusione dei documenti richiesti, come previsto al punto (1), una volta che la sospensione è in vigore QNEurope ha diritto al rimborso delle spese necessarie per l'emissione dell'avviso.
- (3) Gli anticipi, le provvigioni o gli altri compensi che non possono essere versati per le ragioni sopra indicate sono contabilizzati da QNEurope come disposizione infruttifera e scadono al più tardi entro i termini di prescrizione legale.
- (4) Indipendentemente dai motivi di sospensione di cui al paragrafo (1), QNEurope si riserva il diritto di sospendere l'IVD presentante per un motivo grave. In particolare, QNEurope si riserva il diritto di sospendere l'accesso dell'IVD al Sistema QNEurope senza preavviso se l'IVD viola gli obblighi di cui ai §§ 7 9 e § 10 paragrafi (3) e (4), o altre leggi applicabili, o per qualsiasi altro motivo grave. La sospensione resterà in vigore fino a quando non sarà stata risolta la violazione dei doveri in risposta a un corrispondente avviso di QNEurope. Nel caso di una violazione grave dei doveri che comporti la risoluzione straordinaria del rapporto contrattuale, la sospensione rimane in vigore in modo permanente.

§ 16 Durata e rescissione dell'accordo, conseguenze della rescissione e diritto di restituzione

(1) La Lettera d'Incarico ha una durata di 12 mesi e può essere rescissa dall'IVD in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di 30 giorni.

La Lettera d'Incarico si estende automaticamente di altri 12 mesi con il pagamento della quota di amministrazione. Tale quota dovrà sempre essere pagata in anticipo prima del rinnovo della Lettera d'Incarico, per cui QNEurope richiederà il pagamento all'IVD entro una scadenza. Se l'IVD non paga la quota amministativa entro 30 giorni dalla scadenza della Lettera d'Incarico, nonostante una specifica richiesta di pagamento da parte di QNEurope, la Lettera d'Incarico viene posta in "fase contrattuale

passiva" senza diritto alle provvigioni. Se l'IVD paga la quota amministrativa e rinnovando la Lettera d'Incarico per altri 12 mesi, il diritto alle provvigioni riprende a decorrere dal momento del rinnovo. Se Il rinnovo non avvenisse entro tale periodo, la Lettera d'Incarico sarà automaticamente rescissa.

- (2) Se un IVD rinnova la Letetra d'Incarico entro la data di scadenza e prima della scadenza del periodo di tolleranza, viene inizialmente concessa un'ulteriore opzione di 60 giorni per rinnovare la Lettera d'Incarico. In questo periodo la Lettera d'Incarico è considerata in una "fase contrattuale passiva" senza diritto alle provvigioni e l'IVD sarà considerato inattivo.
- (3) Indipendentemente dal motivo della rescissione di cui al punto (1), entrambe le parti hanno il diritto di rescissione straordinaria della Lettera d'Incarico per un motivo grave. Un motivo grave per la rescissione da parte di QNEurope è, in particolare, una violazione di uno degli obblighi di cui al § 7, se l'IVD non adempie al suo obbligo di porre rimedio ai sensi del § 11 paragrafo (1) in modo tempestivo o se la stessa o una violazione analoga si verifica nuovamente in un momento successivo dopo che la violazione dell'obbligo è stata rimediata. In caso di violazione degli obblighi di cui ai §§ 8, 9 e 10 (3) e (4), 18 (3) o 19, nonché in caso di violazione particolarmente grave della Lettera d'Incarico (come le politiche e le procedure) o del diritto legale applicabile al § 7 o altro, QNEurope ha il diritto di rescindere la Lettera d'Incarico senza preavviso. Inoltre, ciascuna parte ha il diritto di rescindere la Lettera d'Incarico a causa di rescissione straordinaria se è stata avviata una procedura di insolvenza contro l'altra parte, o se tale procedura è stata respinta per mancanza di beni, o se l'altra parte è altrimenti insolvente, o se è stata emessa una dichiarazione di insolvenza nell'ambito dell'esecuzione. Il diritto alla riscossione straordinaria sussiste senza pregiudizio di ulteriori pretese.
- (4) La disdetta deve sempre essere comunicata per iscritto.
- (5) I domini contenenti il nome " QNEurope", un marchio, una ragione sociale o un titolo di lavoro di QNEurope o società ad essa collegate in ortografia o lingua identica o simile non possono più essere utilizzati dopo la risoluzione del contratto e devono essere ceduti a QNEurope su richiesta dietro pagamento dei costi di trasferimento del dominio.
- (6) La rescissione anticipata di una Lettera d'Incarico con una durata minima non dà diritto all'IVD ad alcun rimborso delle provvigioni o altre remunerazioni o di altri servizi già pagati che sono stati effettuati in relazione alla Lettera d'Incarico, a meno che l'IVD non abbia esercitato il diritto di rescissione straordinaria per un motivo grave.
- (7) Un IVD può iscriversi nuovamente presso un altro sponsor di QNEurope dopo la cessazione della sua precedente posizione. Il prerequisito per il rinnovo dell'iscrizione è che lo scioglimento e la conferma da parte di QNEurope dello scioglimento della precedente posizione dell'IVD siano stati emessi almeno 12 mesi prima, senza che l'IVD uscente abbia svolto alcuna attività per QNEurope in quel periodo di tempo.
- (8) Una volta rescissa la Lettera d'Incarico, l'IVD non ha più diritto a provvigioni e, in particolare, non ha diritto ad alcun risarcimento in qualità di Agente di Vendita, in quanto l'IVD non è un Agente di Vendita ma un Incaricato alla Vendita Diretta ai sensi della Legge 173/2005.
- (9) Gli strumenti di supporto alla promozione delle vendite, i beni o altri servizi acquistati direttamente dalla Società nell'ambito dell'accordo di collaborazione, non utilizzati e nella loro confezione originale, possono essere restituiti alla Società dopo la cessazione dell'attività di collaborazione prevista dalla Lettera d'Incarico in conformità alle seguenti disposizioni.
- (10) L'IVD senza vincolo di subordinazione ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando a QNEurope mediante una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula della Lettera d'Incarico. In tale caso,

l'IVD è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e QNEurope, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'IVD le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

- (11) Diritto di recesso. L'IVD senza vincolo di subordinazione ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando a QNEurope mediante una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla stipula della Lettera d'Incarico. In tale caso, l'IVD ha la possibilità di restituire entro 14 giorni lavorativi dalla consegna e a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e QNEurope, entro trenta (30) giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'IVD le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
- (12) In aggiunta al diritto di recesso, all'IVD è in ogni caso riconosciuta, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con QNEurope, la possibilità di restituire entro quattordici (14) giorni lavorativi e a sua cura e spese i beni in suo possesso e in condizioni perfettamente integre e, entro trenta (30) giorni dalla restituzione, QNE provvede alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri restituiti in misura non inferiore al 90% del costo originario.
- (13) I prodotti più vecchi, così come i prodotti usati e altri servizi non saranno accettati. Le spese di spedizione di ritorno saranno detratte dal valore da rimborsare, così come le spese sostenute in relazione alla spedizione di ritorno più i costi di gestione. Le spese di spedizione sostenute al momento dell'acquisto non saranno rimborsate. Inoltre, se l'IVD ha ricevuto un compenso o provvigioni anticipate sull'acquisto reso e tale pagamento deve essere rimborsato, lo stesso sarà detratto dal prezzo di acquisto rimborsato. Il rimborso sarà effettuato per quanto possibile con la stessa modalità di pagamento (ad esempio, la stessa carta di credito o lo stesso conto corrente bancario) del pagamento effettuato dall'IVD, in modo che l'IVD accetti espressamente l'adempimento del rimborso con la ricezione del rimborso su questo mezzo di pagamento e sia il solo responsabile di ricevere il rimborso dal proprietario del mezzo di pagamento se il rimborso è effettuato su un mezzo di pagamento non a lui imputabile.
- (14) Qualora un IVD richieda a QNEurope servizi al di fuori della presente Lettera d'Incarico, tali servizi rimarranno inalterati dopo la risoluzione del suddetto accordo, a meno che l'IVD non ne richieda espressamente la cessazione nella sua comunicazione di recesso. Qualora l'IVD richieda o riceva prodotti da QNEurope dopo la risoluzione della Lettera d'Incarico, sarà trattato come un normale cliente.

§ 17 Esclusione di responsabilità

- (1) QNEurope è responsabile solo per danni diversi da quelli derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica e alla salute solo nella misura in cui questi siano basati su azioni intenzionali o per negligenza grave o sulla violazione colposa di un obbligo contrattuale sostanziale (ad es. pagamento delle provigioni) da parte di QNEurope, dei suoi dipendenti o parti ausiliarie. Ciò vale anche per i danni derivanti dalla violazione di obblighi durante le trattative commerciali, nonché dal compimento di atti illeciti. È esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni.
- (2) Fatta eccezione per i danni alla vita, all'integrità fisica e alla salute o per il comportamento intenzionale o per negligenza grave da parte di QNEurope, dei suoi dipendenti o parti ausiliarie, la responsabilità è limitata al danno tipicamente prevedibile al momento della conclusione del rapporto di collaborazione. Ciò vale anche per i danni indiretti, in particolare il mancato guadagno.

- (3) QNEurope non è responsabile per danni di qualsiasi tipo causati dalla perdita di dati sui server informatici, salvo in caso di negligenza grave o dolo da parte di QNEurope, dei suoi dipendenti o parti ausiliarie. QNEurope proibisce agli IVD la conservazione dei dati di terzi in base alla legge sulla Privacy.
- (4) Le disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto rimangono invariate.

§ 18 Trasferimento dell'attività commerciale o della struttura sponsorizzata a terzi / Morte del Rappresentante

- (1) QNEurope può trasferire in qualsiasi momento a terzi, in tutto o in parte, le proprie attività commerciali o singoli beni. Nel caso in cui il'IVD non sia d'accordo con il trasferimento e ne informi immediatamente QNEurope, l'accordo di collaborazione si estingue alla prima data di rescissione possibile.
- (2) L'IVD avrà il diritto di trasferire la propria rete commerciale alla propria upline diretta o indiretta (fino a 5 livelli) solo previa approvazione scritta da parte di QNEurope e presentazione dell'accordo di trasferimento con il terzo, nonché presentazione della richiesta dell'IVD a QNE Italia, al più presto 6 mesi dopo la scadenza della Lettera d'Incarico, a meno che QNEurope non abbia esercitato il suo diritto di prelazione. Il trasferimento richiesto dall'IVD è possibile solo a persone che non sono IVD di QNEurope al momento del trasferimento. Se un IVD era in passato un IVD di QNEurope, il contratto deve essere stato risolto almeno 12 mesi prima del trasferimento. Tuttavia, il trasferimento o l'acquisto di una rete commerciale non è consentito all'IVD di QNEurope. QNEurope può rifiutare tale consenso a sua discrezione, anche se non esercita il suo diritto di prelazione. L'IVD è tenuto a notificare per iscritto a QNEurope il trasferimento previsto della sua rete commerciale. QNEurope dispone di 15 giorni dal ricevimento della notifica scritta per esercitare il suo diritto di prelazione. In caso contrario, il trasferimento a QNEurope è consentito alle stesse condizioni dell'offerta di trasferimento, a meno che non vi siano altre ragioni importanti per il contrario. Il trasfrerimento è possibile solo in un rapporto non datato. In caso di risoluzione senza preavviso o di violazione delle presenti Condizioni Generali per i Rappresentanti, il diritto del Rappresentante di vendere la propria rete commerciale decade, così come il diritto dell'IVD nel caso in cui l'IVD venditore sia ancora debitore di denaro di QNEurope, sia stata aperta una procedura di insolvenza contro l'IVD, sia stata rifiutata l'apertura di una procedura di insolvenza per mancanza di beni, o l'IVD sia altrimenti insolvente, o sia stata emessa una dichiarazione di insolvenza nell'ambito dell'esecuzione. QNEurope addebita una commissione amministrativa di € 25,00 per l'elaborazione della suddetta domanda. Il contratto tra le parti si conclude con il trasferimento della struttura di commerciale.
- (3) La Lettera d'Incarico cessa al più tardi con la morte dell'IVD. La Lettera d'Incarico può essere ereditata in conformità con i requisiti legali, a condizione che l'IVD designi l'erede di QNEurope quando in vita. In linea di principio, una nuova Lettera d'Incarico deve essere stipulata con l'erede (o gli eredi) entro 6 mesi, attraverso i diritti e gli obblighi del testatore. Il decesso deve essere documentato da un certificato di morte. Se esiste un testamento sull'eredità della Lettera d'Incarico, deve essere presentata una copia autenticata del testamento. Dopo la scadenza inutilizzata del periodo di sei mesi, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla Lettera d'Incarico sono trasferiti a QNEurope. In via eccezionale, il periodo di sei mesi è prorogato di una durata adeguata se, nel singolo caso, è sproporzionatamente breve per l'erede o gli eredi. Se l'IVD non nomina nessun erede in vita, l'eredità non è possibile e la Lettera d'Incarico decade con il decesso. Ulteriori termini e condizioni si trovano nella sezione 9.01 delle Policies & Procedures.

§ 19 Consenso all'uso di materiale fotografico e audiovisivo e di registrazioni di materiali e presentazioni

- (1) L'IVD concede a QNEurop il diritto di effettuare gratuitamente registrazioni fotografiche e/o audiovisive con la sua immagine, voce, dichiarazioni o citazioni fatte in qualità di IVD. Firmando la richiesta d'iscrizione e accettando le presenti condizioni generali, l'IVD acconsente espressamente alla pubblicazione, all'uso, alla riproduzione e alla modifica delle loro dichiarazioni, registrazioni o fotografie.
- (2) L'IVD non è autorizzato, ai fini della promozione delle vendite, così come per uso personale o commerciale, a produrre registrazioni audio, video o altre registrazioni di eventi sponsorizzati da, così come teleconferenze, discorsi o riunioni di QNEurope. Inoltre, un IVD non può registrare, produrre o creare presentazioni audio o video o registrazioni di eventi, discorsi, conferenze telefoniche o riunioni di QNEuropeasenza il preventivo consenso scritto di QNEurope.

§ 20 Protezione dei dati

Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento

QNEUROPE ITALIA SRL in qualità di 'Titolare del Trattamento' dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del art. 28 Reg. UE 2016/679, con il presente atto

NOMINA

Venditore Esterno, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore,

Recapito del Responsabile:

Partita IVA o Codice Fiscale:

Le parti riconoscono e concordano come segue l'oggetto e le finalità del trattamento da parte del Responsabile.

• Vendite

Responsabile per i seguenti trattamenti:

Gestione delle vendite

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Finalità del Trattamento:

Venditore esterno

Interessati al trattamento

Categorie di interessati:

clienti potenziali clienti referenti presso aziende Clienti Il Responsabile dichiara di aver preso visione dei compiti assegnatigli e di essere a conoscenza delle disposizioni di legge contenute nel Reg.to Europeo 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi inerenti al proprio mandato: si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione di tali norme.

Per accettazione Venditore Esterno Al I egat o 1

Compiti del responsabile

1. Termini relativi al Trattamento dei Dati

- 1.1. Nel corso della fornitura dei Servizi e / o dei Prodotti al TITOLARE in conformità all'Accordo principale, il RESPONSABILE può trattare i dati personali per conto del TITOLARE secondo i termini del presente Documento.
- 1.2. Nella misura richiesta dalle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili, il RESPONSABILE dovrà ottenere e mantenere tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali inerenti al presente accordo.
- 1.3. Il Responsabile manterrà tutte le misure tecniche e organizzative per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente accordo ed altri eventuali allegati.

2. Comunicazione dei Dati

2.1. Il Responsabile al Trattamento tratta i Dati personali del Titolare del Trattamento solo ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Il Responsabile del Trattamento non deve trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i Dati personali del Titolare del Trattamento o divulgare o consentirne la divulgazione a terzi se non in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del Trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile e/o una qualsiasi legislazione anche sovranazionale a cui è soggetto il Responsabile. Il Responsabile del Trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del Trattamento di tali requisiti legali prima di trattare i Dati Personali e attenersi alle istruzioni del Titolare del Trattamento per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione.

3. Affidabilità e Non-Divulgazione

- 3.1. Il Responsabile del Trattamento adotterà misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di qualsiasi persona autorizzata che possa avere accesso ai dati personali interessati al trattamento,
- 3.2. Il Responsabile del Trattamento garantisce che tutte le Persone Autorizzate:
- 3.2.1 Siano informati della natura confidenziale dei Dati personali trattati per conto del Titolare del Trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del Responsabile del Trattamento;
- 3.2.2 Siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al GDPR o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal Titolare del Trattamento;
- 3.2.3 Siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza;
- 3.2.4 Siano soggetti all'autenticazione dell'utente e alle procedure di accesso quando accedono ai Dati personali del Titolare del Trattamento in conformità al presente Accordo, all'Accordo Principale e alle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili.

4. Sicurezza

- 4.1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del Trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- 4.1.1 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- 4.1.2 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- 4.1.3 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del Titolare del Trattamento in caso di incidente fisico o tecnico;
- 4.1.4 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile del Trattamento tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5. Catena di Responsabilità

- 5.1. A partire dalla Data di Validità del Presente accordo, il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento a coinvolgere altri Responsabili. Il Responsabile del Trattamento si impegna a comunicare i dati solamente dietro consenso scritto del Titolare del Trattamento.
- 5.2. il Responsabile del Trattamento dovrà:
- 5.2.1 Fornire al Titolare del Trattamento i dettagli completi sul trattamento dei dati da parte di altri Responsabili.
- 5.2.2 Effettuare un'adeguata due diligence su ciascun responsabile aggiunto per garantire che possa fornire il livello di protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento, incluse, ma non limitatamente a, sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e il presente Accordo.
- 5.2.3 Su richiesta, il Responsabile del Trattamento dovrà fornire al Titolare del Trattamento una copia dei suoi accordi con altri Responsabili, per la sua revisione.
- 5.2.4 Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento al di fuori del Unione Europea, incorporare le clausole di riservatezza o qualsiasi altro meccanismo attuato per garantire l'adeguata protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento trasferiti.
- 5.2.5 Rimanere pienamente responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento per qualsiasi mancanza da parte di ciascun altro Responsabile nell'adempiere ai propri obblighi in relazione al trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

6. I Diritti degli Interessati

- 6.1. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile del Trattamento assisterà il Titolare del Trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti come stabilito nel GDPR dell'UE.
- 6.2. Il Responsabile del Trattamento dovrà informare tempestivamente il Titolare del Trattamento se riceve una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e / o altra autorità competente ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai Dati Personali del Titolare del Trattamento.
- 6.3. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare come richiesto dal Titolare del Trattamento per consentire:
- 6.3.1 La fornitura di tutti i dati richiesti dal Titolare entro un ragionevole periodo di tempo specificato dal Titolare in ciascun caso, comprese le informazioni complete e le copie del reclamo, della comunicazione o della richiesta e qualsiasi Dato Personali che il Titolare del Trattamento conserva relativo a un Interessato.
- 6.3.2 Ove applicabile, fornire l'assistenza richiesta dal Titolare del Trattamento per consentirgli di soddisfare la relativa richiesta entro i termini prescritti dalla Legge.
- 6.3.3 Implementare eventuali misure tecniche e organizzative aggiuntive che possano essere ragionevolmente richieste dal Titolare del Trattamento per consentire di rispondere in modo efficace a reclami, comunicazioni o richieste pertinenti.

7. Violazione dei Dati Personali

7.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà inviare una notifica al Titolare del Trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dall'essere venuto a conoscenza o aver

ragionevolmente sospettato di una violazione dei dati personali. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento informazioni sufficienti per consentire al Titolare del Trattamento di adempiere a qualsiasi obbligo di segnalare una violazione dei Dati Personali ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Tale notifica deve come minimo:

- 7.1.1 Descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero dei soggetti interessati, nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali colpite dalla violazione;
- 7.1.2 Comunicare il nome e le informazioni di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altri contatti rilevanti dai quali possono essere ottenute ulteriori informazioni;
- 7.1.3 Descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
- 7.1.4 Descrivere le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali.
- 7.2. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare con il Titolare del Trattamento e intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e risoluzione di ogni violazione.
- 7.3. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento non deve informare terzi senza prima ottenere il consenso scritto del Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Processore. In tal caso, il Responsabile del Trattamento dovrà informare il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico, fornire una copia della notifica proposta e considerare eventuali commenti formulati dal Titolare del Trattamento prima di notificare la Violazione dei dati personali.

8. Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati e Consultazione Preventiva

8.1. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento un'assistenza ragionevole con qualsiasi valutazione d'impatto sulla protezione dei dati richiesta dall'articolo 35 del GDPR e previa consultazione con qualsiasi autorità di controllo da parte del Titolare del Trattamento che sia richiesta ai sensi dell'articolo 36 del GDPR, in ogni caso unicamente in relazione al trattamento dei dati personali del Titolare del Trattamento da parte del Responsabile del Trattamento.

9. Cancellazione o restituzione dei Dati Personali

- 9.1. In caso di richiesta di cancellazione o restituzione dei Dati Personali da parte del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà prontamente e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dare seguito alla richiesta. Dovrà inoltre:
- 9.1.1 Restituire una copia completa di tutti i Dati al Titolare del Trattamento stesso mediante trasferimento sicuro di file nel formato indicato dal Titolare del Trattamento, cancellare in modo sicuro tutte le altre copie dei Dati personali elaborati dal Responsabile del Trattamento;
- 9.1.2 Cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati personali del Titolare del Trattamento trattati dal Responsabile del Trattamento o da qualsiasi sub Responsabile autorizzato e, in ogni caso, fornire una certificazione scritta al Titolare del Trattamento attestante che ha rispettato pienamente i requisiti della sezione Cancellazione o Restituzione dei Dati Personali del Titolare del Trattamento;
- 9.1.3 Se richiesto dal Titolare del Trattamento cessare i Trattamenti dei Dati Personali effettuati per conto dello stesso;
- 9.1.4 Se richiesto dal Titolare del Trattamento risolvere l'Accordo o il contratto in essere (tale scelta deve essere notificata al Responsabile del Trattamento per iscritto).
- 9.2. Il Responsabile del Trattamento può conservare i Dati solo nella misura e per il periodo richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato Membro, e sempre a condizione che il Responsabile del Trattamento garantisca la riservatezza di tutti i Dati

personali e garantisca che gli stessi siano trattati esclusivamente secondo le necessità per gli scopi specificati nelle leggi dell'Unione o degli Stati membri che richiedono la sua conservazione e per nessun'altra finalità.

10. Diritti di audit

10.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato di qualsiasi sede in cui il Trattamento di Dati Personali del Titolare del Trattamento abbia luogo. Il Responsabile del Trattamento consentirà al Titolare del Trattamento o ad altro auditor incaricato di ispezionare, verificare e copiare tutte le registrazioni, processi e sistemi pertinenti in modo che il Titolare del Trattamento possa accertarsi che le disposizioni del presente contratto siano rispettate. Il Responsabile del Trattamento dovrà fornire piena collaborazione al Titolare del Trattamento in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta, evidenza del rispetto degli obblighi previsti. Il Responsabile del Trattamento dovrà immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi della presente sezione Audit (Diritti di Audit) violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

11. Trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento

11.1. Il Responsabile del Trattamento non tratterà i Dati Personali del Titolare del Trattamento né consentirà a nessun Sub- Responsabile Autorizzato di trattare i Dati Personali in un Paese terzo, se non nei confronti di quei destinatari in Paesi Terzi autorizzati per iscritto dal Titolare del Trattamento.

12. Codici di Condotta e Certificazione

12.1. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà rispettare qualsiasi Codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 del GDPR e ottenere qualsiasi certificazione approvata dall'articolo 42 del GDPR dell'UE, per quanto riguarda il trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

13. Condizioni generali

- 13.1. In base a questa sezione, le parti concordano che il presente Accordo e le clausole contrattuali tipo terminano automaticamente in caso di risoluzione dell'Accordo principale o alla scadenza o alla risoluzione di tutti i contratti di servizio stipulati dal Responsabile del Trattamento con il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'Accordo principale, qualunque venga dopo.
- 13.2. Qualsiasi obbligo imposto al Responsabile del Trattamento ai sensi del presente Contratto in relazione al Trattamento dei Dati personali sopravviverà a qualsiasi risoluzione o scadenza di questo.
- 13.3. Il presente Addendum, ad esclusione delle clausole contrattuali tipo, è regolato dagli articoli di legge previsti nell'Accordo principale per tutto il tempo in cui tali articoli facciano parte della legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea.
- 13.4. Qualsiasi violazione di questo Contratto costituirà una violazione sostanziale dell'accordo principale.
- 13.5. Qualora una qualsiasi disposizione di questo Contratto fosse non valida o inapplicabile, il resto di questo Contratto rimarrà

valido e in vigore. La clausola non valida o inapplicabile sarà (i) emendata se necessario per garantirne la validità e l'applicabilità, preservando nel contempo il più strettamente possibile le intenzioni delle parti o, se ciò non fosse possibile, (ii) interpretata in modo tale che la parte non valida o inapplicabile

§ 21 Statuto delle limitazioni

I reclami derivanti dalla Lettera d'Incarico scadono sei mesi dopo la data di scadenza in cui il reclamo è dovuto e il reclamante è a conoscenza a delle circostanze che hanno dato origine al reclamo o se la non conoscenza di tali circostanze non sia dovuta a negligenza grave.

§ 22 Procedure di risoluzione volontaria del contratto

L'IVD si iscrive a QNEurope come IVD (Incaricato alla Vendita Diretta) e non come Cliente e quindi non ha il diritto di recesso previsto dalla legge per il Cliente.

Tuttavia, QNEurope prevede che sia possible recedere dal contratto entro 30 giorni senza giusta causa, per iscritto (per lettera o e-mail) all'indirizzo e-mail di cui al § 1. Il periodo inizia con la presentazione della Lettera d'Incarico a QNEurope. L'invio tempestivo (data del timbro postale / e-mail) del set di cancellazione o di dimostrazione è sufficiente per il rispetto delle condizioni del termine di rescissione.

Conseguenze della rescisione

Dopo la rescissione , tutti i prodotti ricevuti come Rappresentante di QNEurope possono essere restituiti a fronte del rimborso dell'intero pagamento effettuato per questi ultimi.

Un Rappresentante può ri-registrarsi presso un altro sponsor di QNEurope dopo la cancellazione della sua precedente posizione. Un prerequisito è che la cancellazione della vecchia posizione da parte del Rappresentante risalga ad almeno 12 mesi prima e che il Rappresentante che ha rescisso la Lettera d'Incarico non abbia svolto alcuna attività per QNEurope in questo periodo.

§ 23 Legge applicabile / Foro competente alternativo di giurisdizione

- (1) Si applica il diritto italiano.
- (2) Il foro competente e luogo di adempimento è la sede legale di QNE Italia. Le disposizioni obbligatorie del Paese in cui il Rappresentante ha la propria residenza abituale rimangono inalterate.

§ 24 Disposizioni finali / Priorità della lingua inglese

- (1) QNEuropeha il diritto di modificare i Termini e le Condizioni Generali della Lettera d'Incarico, le Politiche e Procedure, le Condizioni d'Uso, il Piano Compensi in qualsiasi momento per motivi commerciali o legali. QNEurope annuncerà le modifiche con un periodo di preavviso di almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della/e modifica/che, specificando il futuro cambiamento della Lettera d'Incarico nel back office del Rappresentante. Il Rappresentante ha il diritto di opporsi alla modifica o di rescindere la Lettera d'Incarico senza osservare un termine di preavviso per l'entrata in vigore della modifica. In caso di opposizione, QNEurope ha il diritto di rescindere il rapporto di collaborazione. Se il Rppresentante non rescinde la Lettera d'Incarico o non si oppone alla modifica fino all'entrata in vigore della modifica stessa, le modifiche entrano in vigore a partire dalla data specificata nell'avviso di modifica. QNEurope ha l'obbligo di informare il Rappresentante sulle implicazioni del suo silenzio all'avviso di modifica dato nel back office.
- (2) Le modifiche e le integrazioni delle presenti condizioni generali della Lettera d'Incarico devono essere apportate per iscritto. Ciò vale anche per l'esonero dall'obbligo della forma scritta.
- (3) Nel caso in cui le Condizioni Generali di collaborazione siano tradotte in un'altra lingua e in caso di incongruenze tra la versione inglese e quella tradotta, la versione inglese prevale sempre sull'altra.
- (4) L'invalidità o l'incompletezza di una singola disposizione delle presenti condizioni generali di utilizzo non pregiudica la validità dell'intero contratto. Invece, la disposizione non valida deve essere sostituita da una disposizione che sia giuridicamente efficace e che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida. Lo stesso vale in caso di omissioni.